

SENTENZA DELLA CORTE 2 maggio 2012 (*) ...

Nella causa C-406/10,

SAS Institute Inc, ...

contro

World Programming Ltd, ...

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 1, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42), nonché dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia che oppone la società SAS Institute Inc. (in prosieguo: il «SAS Institute») alla World Programming Ltd (in prosieguo: la «WPL»), riguardo ad un'azione per contraffazione proposta dal SAS Institute per la violazione del suo diritto d'autore sui programmi per elaboratore e sui manuali d'uso relativi al suo sistema informatico di banche dati.

Contesto normativo

La normativa internazionale

3 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»):

«L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario (...), qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (...).»

...

La normativa dell'Unione

La direttiva 91/250

8 I considerando terzo, settimo, ottavo, quattordicesimo, quindicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, ventunesimo e ventitreesimo della direttiva 91/250 sono così formulati:

«(3) considerando che i programmi per elaboratore hanno un ruolo sempre più importante in una vasta gamma di industrie e che, di conseguenza, si può affermare che la tecnologia dei programmi per elaboratore riveste una fondamentale importanza per lo sviluppo industriale della Comunità; (...)

(7) considerando che, ai sensi della presente direttiva, il termine "programma per elaboratore" indica programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell'hardware; che questo termine comprende anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva;

(8) considerando che, per quanto riguarda i criteri da applicare per determinare se un programma per elaboratore costituisca o meno un'opera originale, non dovrebbero essere valutati i meriti qualitativi o estetici del programma;

(...)

(23) considerando che l'applicazione della suddetta eccezione ai diritti esclusivi dell'autore non deve arrecare pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto od entrare in conflitto con il normale impiego del programma».

3. Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri».

3. La persona che ha il diritto di utilizzare una copia di un programma può, senza chiederne l'autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, quando essa effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare».

12 L'articolo 6 di tale direttiva, riguardante la decompilazione, è così formulato:

«1. Per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 4, lettere a) e b), non è necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti qualora l'esecuzione di tali atti

al fine di modificare la forma del codice sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purché sussistano le seguenti condizioni:

13 Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/250 oggi art. 8, le disposizioni della direttiva stessa non ostano all'applicazione di altre eventuali disposizioni giuridiche come quelle in materia di diritti brevettuali, marchi commerciali, concorrenza sleale, segreto industriale, tutela dei prodotti che incorporano semiconduttori, nonché in materia di diritto contrattuale. Qualsiasi disposizione contrattuale non conforme all'articolo 6 o alle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva è nulla.

...

La normativa nazionale

17 Le direttive 91/250 e 2001/29 sono state recepite nell'ordinamento giuridico interno mediante la legge del 1988 sul diritto d'autore, i modelli e i brevetti (Copyright, Designs and Patents Act 1988), come modificata dal regolamento del 1992 sul diritto d'autore (programmi per elaboratore) [Copyright (Computer Programs) Regulations 1992], nonché il regolamento del 2003 sul diritto d'autore e i diritti connessi (Copyright and Related Rights Regulations 2003) (in prosieguo: la «legge del 1988»).

...

Causa principale e questioni pregiudiziali

23 Il SAS Institute è una società che sviluppa software analitici. Nel corso di un periodo di 35 anni, essa ha sviluppato un insieme integrato di programmi informatici che consente agli utenti di effettuare un'ampia gamma di operazioni di elaborazione e di analisi dei dati, in particolare analisi statistiche (in prosieguo: il «sistema SAS»). Il componente centrale del sistema SAS, denominato «Base SAS», permette agli utenti di scrivere ed eseguire le loro applicazioni (dette altresì «script») al fine di adattare il sistema SAS per il trattamento dei loro dati. Siffatti script sono scritti in un linguaggio noto come linguaggio SAS (in prosieguo: il «linguaggio SAS»).

24 La WPL si è resa conto della potenziale esistenza di una domanda di mercato per un software alternativo in grado di eseguire applicazioni scritte in linguaggio SAS. La WPL ha pertanto creato il «World Programming System», concepito per emulare molte delle funzionalità dei moduli SAS nel modo più accurato possibile, vale a dire cercando di garantire, con minime eccezioni, che i medesimi input generassero gli stessi output. Ciò avrebbe consentito agli utenti del sistema SAS di poter utilizzare in «World Programming System» gli script che essi avevano sviluppato per un impiego con il sistema SAS.

25 La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, precisa che non è dimostrato che la WPL, per far ciò, abbia avuto accesso al codice sorgente dei moduli SAS, che essa abbia copiato una parte qualsiasi del testo di tale codice oppure abbia copiato una qualsiasi parte della concezione strutturale di detto codice.

26 Essa osserva del pari che in precedenza due organi giurisdizionali, nell'ambito di altre controversie, hanno statuito che la circostanza che un concorrente del titolare del diritto d'autore studi la maniera in cui funziona il programma e scriva poi il proprio programma per emulare detta funzionalità non costituiva una violazione dei diritti d'autore sul codice sorgente di un programma informatico.

27 Il SAS Institute, contestando tale approccio, ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio. Esso addebita principalmente alla WPL:

- di avere copiato i manuali per il sistema SAS pubblicati dal SAS Institute nel creare il «World Programming System», violando in tal modo i suoi diritti d'autore su detti manuali;
- di avere, così facendo, indirettamente copiato i programmi per elaboratore che comprendono i moduli SAS e pertanto violato i suoi diritti d'autore su tali moduli;
- di avere utilizzato una versione del sistema SAS nota come «Learning Edition», in violazione dei termini della corrispondente licenza e dei relativi contratti, nonché dei diritti d'autore su tale versione, e
- di avere violato i diritti d'autore sui manuali del sistema SAS nel creare il proprio manuale.

28 La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha pertanto deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, nell'ipotesi in cui un programma per elaboratore (in prosieguo: il «primo programma») sia tutelato dal diritto d'autore come opera letteraria, l'articolo 1, paragrafo 2, [della direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso che non viola il diritto d'autore sul primo programma il concorrente del titolare di detto diritto che, senza accedere al codice sorgente

del primo programma, crea, direttamente o mediante un procedimento quale la decompilazione del codice oggetto, un altro programma (in prosieguo: il "secondo programma") che riproduce le funzioni del primo programma.

2) Se la soluzione della prima questione sia influenzata da taluno dei seguenti fattori:

- a) la natura e/o l'ampiezza delle funzionalità del primo programma;
 - b) la natura e/o l'ampiezza delle competenze, delle valutazioni e delle energie che sono state impiegate dall'autore del primo programma nell'ideazione delle funzionalità di detto primo programma;
 - c) il livello di dettaglio con cui le funzionalità del primo programma sono state riprodotte nel secondo programma;
 - d) la circostanza che il codice sorgente del secondo programma eventualmente riproduca aspetti del codice sorgente del primo programma in una misura che va al di là di quanto è strettamente necessario per produrre le stesse funzionalità del primo programma.
- 3) Se, nell'ipotesi in cui il primo programma interpreti ed esegua applicazioni scritte da utenti del primo programma in un linguaggio di programmazione ideato dall'autore del primo programma, che comprende parole chiave inventate o selezionate dall'autore del primo programma e una sintassi ideata dall'autore del primo programma, l'art. 1, n. 2, [della direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso che non costituisce violazione del diritto d'autore sul primo programma la circostanza che il secondo programma sia scritto in modo da interpretare ed eseguire siffatte applicazioni utilizzando le stesse parole chiave e la stessa sintassi.
- 4) Se, nell'ipotesi in cui il primo programma legga e scriva file di dati in un particolare formato ideato dall'autore del primo programma, l'art. 1, n. 2, [della direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso che non costituisce violazione del diritto d'autore sul primo programma la circostanza che il secondo programma sia scritto in modo da leggere e scrivere file di dati nello stesso formato.
- 5) Se abbia rilevanza, ai fini della soluzione delle questioni [prima, terza e quarta], la circostanza che l'autore del secondo programma abbia creato quest'ultimo mediante:
- a) l'osservazione, lo studio e la sperimentazione del funzionamento del primo programma; o
 - b) la lettura di un manuale creato e pubblicato dall'autore del primo programma che descrive le sue funzioni (in prosieguo: il "manuale"), oppure
 - c) compiendo sia le attività di cui al punto a) che quelle di cui al punto b).

....

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni dalla prima alla quinta

29 Con tali questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250 debba essere interpretato nel senso che la funzionalità di un programma per elaboratore nonché il linguaggio di programmazione e il formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma siffatto per sfruttare determinate sue funzioni costituiscono una forma di espressione di detto programma e possono, a tale titolo, essere protetti dal diritto d'autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva.

30 In conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/250, i programmi per elaboratore sono tutelati mediante diritto d'autore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna.

31 Il paragrafo 2 di tale articolo estende siffatta tutela a tutte le forme di espressione di un programma per elaboratore. Esso precisa tuttavia che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della stessa direttiva.

32 Il quattordicesimo considerando della direttiva 91/250 conferma, in proposito, che, conformemente al principio secondo cui solo l'espressione di un programma per elaboratore è tutelata dal diritto d'autore, le idee e i principi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione non sono tutelati a norma della direttiva in questione. Il suo quindicesimo considerando indica che, conformemente alla legislazione e alla giurisprudenza degli Stati membri, nonché alle convenzioni internazionali sul diritto d'autore, l'espressione di tali idee e principi deve essere tutelata dal diritto d'autore.

33 Per quanto riguarda il diritto internazionale, tanto l'articolo 2 del Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore quanto l'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS dispongono che la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.

34 L'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS prevede che i programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna.

35 In una sentenza pronunciata dopo il deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa, la Corte ha interpretato l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250 nel senso che l'oggetto della tutela conferita da detta direttiva è il programma per elaboratore in tutte le sue forme di espressione, quali il codice sorgente e il codice oggetto, che consentono di riprodurlo in diversi linguaggi informatici

36 Conformemente alla seconda frase del settimo considerando della direttiva 91/250, l'espressione «programma per elaboratore» comprende anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva.

37 L'oggetto della tutela apprestata dalla direttiva 91/250 comprende quindi le forme di espressione di un programma per elaboratore e i lavori preparatori di progettazione atti a concludersi, rispettivamente, con la riproduzione o la realizzazione ulteriore di tale programma (sentenza Bezpečnostní softwarová asociace, cit., punto 37).

38 La Corte ha da ciò concluso che il codice sorgente e il codice oggetto di un programma per elaboratore sono forme di espressione di quest'ultimo, meritevoli quindi della tutela mediante diritto d'autore dei programmi per elaboratore in forza dell'art. 1, n. 2, della direttiva 91/250. Per contro, a proposito dell'interfaccia utente grafica, la Corte ha statuito che un'interfaccia di questo tipo non consente di riprodurre il programma per elaboratore, ma costituisce solo un elemento di tale programma mediante il quale gli utenti ne sfruttano le funzionalità (sentenza Bezpečnostní softwarová asociace, cit., punti 34 e 41).

39 Sulla base di tali considerazioni va constatato che, per quanto attiene agli elementi di un programma per elaboratore che sono oggetto delle questioni dalla prima alla quinta, non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250, né la funzionalità di tale programma né il linguaggio di programmazione né il formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma per elaboratore per sfruttare talune delle sue funzioni.

40 Infatti, come rileva l'avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, ammettere che la funzionalità di un programma per elaboratore possa essere tutelata dal diritto d'autore equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale. 41 Peraltro, al punto 3.7 dell'esposizione dei motivi della proposta di direttiva 91/250 [COM (88) 816] è indicato che il vantaggio principale della tutela dei programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore risiede nel fatto che essa concerne soltanto l'espressione individuale dell'opera e offre quindi uno spazio sufficiente a permettere ad altri autori di creare programmi simili, o perfino identici, purché essi si astengano dal copiare.

42 Quanto al linguaggio di programmazione e al formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma per elaboratore per interpretare ed eseguire programmi d'applicazione scritti dagli utenti nonché per leggere e scrivere dati in un formato di dati specifico, si tratta degli elementi di detto programma mediante i quali gli utenti sfruttano talune funzioni del programma stesso.

43 Occorre precisare in tale contesto che, qualora un terzo si procurasse la parte del codice sorgente o del codice oggetto relativa al linguaggio di programmazione o al formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma per elaboratore e creasse, grazie a tale codice, elementi simili nel proprio programma per elaboratore, tale comportamento potrebbe costituire una riproduzione parziale, ai sensi dell'articolo 4, lettera a), della direttiva 91/250.

44 Orbene, come risulta dalla decisione di rinvio, la WPL non ha avuto accesso al codice sorgente del programma del SAS Institute e non ha effettuato una decompilazione del codice oggetto di detto programma. È grazie all'osservazione, allo studio e alla sperimentazione del comportamento del

programma del SAS Institute che la WPL ha riprodotto la funzionalità di detto programma utilizzando il medesimo linguaggio di programmazione e il medesimo formato di file di dati.

45 Si deve inoltre rilevare che la constatazione fatta al punto 39 della presente sentenza non può pregiudicare la possibilità, per il linguaggio SAS e il formato di file di dati del SAS Institute, di beneficiare, in quanto opere, della protezione in base al diritto d'autore, ai sensi della direttiva 2001/29, ove essi costituiscano una creazione intellettuale propria del loro autore (v. sentenza Bezpečnostní softwarová asociace, cit., punti 44-46).

46 Va quindi risposto alle questioni dalla prima alla quinta dichiarando che l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d'autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva né la funzionalità di un programma siffatto né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell'ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni.

Sulle questioni sesta e settima

47 Con tali questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250 debba essere interpretato nel senso che la persona che ha ottenuto una copia su licenza di un programma per elaboratore possa, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore sul suddetto programma, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di quest'ultimo per determinare le idee e i principi che sono alla base di qualsiasi elemento di tale programma, allorché effettua operazioni coperte dalla licenza in questione con un fine che va oltre l'ambito definito da quest'ultima.

48 Dalla decisione di rinvio risulta che, nella controversia principale, la WPL ha legittimamente acquistato copie della versione destinata all'apprendimento del programma del SAS Institute che erano fornite con licenza «cliccabile», che imponeva al cliente di accettare i termini della licenza stessa prima di poter accedere al software. I termini di tale licenza limitavano quest'ultima a scopi diversi dalla produzione. Secondo il giudice del rinvio, la WPL ha utilizzato le varie copie della versione destinata all'apprendimento del programma del SAS Institute per effettuare operazioni esulanti dall'ambito della licenza in questione.

49 Tale organo giurisdizionale si chiede, di conseguenza, se la finalità dello studio o dell'osservazione del funzionamento di un programma per elaboratore abbia rilevanza ai fini della possibilità, per la persona che ha ottenuto la licenza, di invocare l'eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250.

50 Dalla lettura del testo di tale disposizione va rilevato, da un lato, che il licenziatario ha il diritto di osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma.

51 A tal proposito, l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250 mira a garantire che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore non siano protetti dal titolare del diritto d'autore mediante un contratto di licenza.

52 Detta disposizione si conforma quindi al principio base enunciato all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250, secondo cui la tutela prevista dalla direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore e le idee ed i principi alla base di ogni elemento di un programma per elaboratore non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della medesima direttiva.

53 L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 91/250 aggiunge, peraltro, che è nulla qualsiasi disposizione contrattuale contraria alle eccezioni previste all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della stessa direttiva.

54 D'altro canto, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il licenziatario può determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma per elaboratore, quando effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare.

55 Ne consegue che la determinazione di tali idee e principi può essere realizzata nell'ambito delle operazioni autorizzate dalla licenza.

56 Inoltre, al diciottesimo considerando della direttiva 91/250 è spiegato che non si deve impedire a una persona avente il diritto di utilizzare un programma per elaboratore di eseguire gli atti necessari

ad osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, a condizione che tali atti non costituiscano una violazione del diritto d'autore sul programma stesso.

57 Si tratta, al riguardo, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, degli atti indicati all'articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 91/250, che definisce i diritti esclusivi del titolare di effettuare e autorizzare, nonché dell'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva, concernente gli atti che sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori.

58 In effetti, relativamente a quest'ultimo aspetto, il diciassettesimo considerando della direttiva 91/250 precisa che le operazioni di caricamento e di svolgimento necessarie per detta utilizzazione non possono essere vietate per contratto.

59 Di conseguenza, il titolare del diritto d'autore su un programma per elaboratore non può impedire, fondandosi sul contratto di licenza, che il licenziatario determini le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma qualora detto licenziatario realizzi le operazioni che tale licenza gli consente di compiere nonché le operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all'utilizzazione del programma per elaboratore e a condizione che egli non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore su tale programma.

60 Con riferimento a quest'ultima condizione, l'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 91/250, riguardante la decompilazione, precisa in effetti che quest'ultima non può giustificare il fatto che le informazioni ottenute mediante la sua applicazione siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore.

61 È importante quindi rilevare che non può esserci lesione del diritto d'autore sul programma per elaboratore allorché, come nella fattispecie, il legittimo acquirente di una licenza non ha avuto accesso al codice sorgente del programma per elaboratore sul quale verte detta licenza, ma si è limitato a studiare, ad osservare e a sperimentare tale programma per riprodurne la funzionalità in un secondo programma.

62 Alla luce di tali premesse, si deve rispondere alle questioni sesta e settima dichiarando che l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che colui che ha ottenuto su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all'utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore sul programma di cui trattasi.

Sulle questioni ottava e nona

...

Sulle spese

71 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d'autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva né la funzionalità di un programma siffatto né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell'ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni.

2) L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che colui che ha ottenuto su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all'utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d'autore sul programma di cui trattasi.

...